




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 893-A

Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale

N. 2 – 16 ottobre 2018



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 893-A

Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio  
culturale

N. 2 – 16 ottobre 2018

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>ARTICOLI 1-6.....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE .....</b>	<b>- 4 -</b>



### *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>893-A</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale</b>
<b>Iniziativa:</b>	<b>parlamentare</b>
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica</b>	assente
<b>Relatrice per la</b>	<b>Palmisano</b>
<b>Commissione di merito:</b>	
<b>Gruppo:</b>	M5S
<b>Commissione competente:</b>	II Commissione

---

### PREMESSA

Il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca modifiche al codice penale in materia di delitti contro il patrimonio culturale.

Il testo riproduce, con modificazioni, l'AC 4220 della XVII legislatura, approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato, che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Ai fini della valutazione degli effetti finanziari, si richiamano di seguito alcuni elementi emersi nell'esame parlamentare svolto nella scorsa legislatura.

Il testo originario della XVII legislatura (AC 4220) era corredato di relazione tecnica e recava una delega per la riforma delle sanzioni penali in materia di patrimonio culturale. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione II (Giustizia) della Camera ha elaborato un nuovo testo<sup>1</sup>, nel quale i principi e criteri di delega venivano trasformati in disposizioni di diretta applicazione.

Conseguentemente, tale testo, così elaborato e recante disposizioni di immediata applicazione, è stato esaminato dalla Commissione V (Bilancio) in sede consultiva<sup>2</sup>. La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con la condizione ex articolo 81 Cost. diretta ad inserire una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento. Tale condizione è stata recepita e la clausola - nei termini descritti - è tuttora presente nel testo in esame.

---

<sup>1</sup> Seduta del 1° giugno 2017.

<sup>2</sup> Seduta del 14 giugno 2017.

Dopo l'approvazione dalla Camera in prima lettura, la proposta è stata trasmessa al Senato (AS 2864), che ne ha iniziato l'esame senza tuttavia concluderlo prima del termine della legislatura.

In tale quadro, il Governo ha trasmesso al Senato una relazione tecnica di passaggio, aggiornata alle modifiche introdotte dalla Camera e la 5<sup>a</sup> Commissione (bilancio) del Senato ha esaminato l'AS 2864 esprimendo parere non ostativo.<sup>3</sup>

È oggetto della presente Nota il testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione II (Giustizia) nella seduta del 9 ottobre 2018.

Il testo contiene, all'articolo 6, una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### ARTICOLI 1-6

#### **Delitti contro il patrimonio culturale**

Le norme prevedono quanto segue.

L'articolo 1 introduce nel codice penale il Titolo VIII-*bis* (dei delitti contro il patrimonio culturale), contenente nuove fattispecie di reato e ulteriori previsioni di natura penale.

In particolare, sono introdotti i seguenti articoli:

- articolo 518-*bis* (Furto di beni culturali);
- articolo 518-*ter* (Appropriazione indebita di beni culturali);
- articolo 518-*quater* (Ricettazione di beni culturali);
- articolo 518-*quinqies* (Impiego illecito di beni culturali);
- articolo 518-*sexies* (Riciclaggio di beni culturali);
- articolo 518-*septies* (Autoriciclaggio di beni culturali);
- articolo 518-*octies* (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali);
- articolo 518-*novies* (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali);
- articolo 518-*decies* (Uscita o esportazione illecite di beni culturali);
- articolo 518-*undecies* (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici);
- articolo 518-*duodecies* (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito colposi di beni culturali o paesaggistici);
- articolo 518-*terdecies* (Devastazione e saccheggio di beni culturali);
- articolo 518-*quaterdecies* (Contraffazione di opere d'arte);
- articolo 518-*quinqiesdecies* (Casi di non punibilità);

---

<sup>3</sup> Seduta del 31 ottobre 2017.

- articolo 518-*sexiesdecies* (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali);
- articolo 518-*septiesdecies* (Circostanze aggravanti);
- articolo 518-*duodevicies* (Circostanze attenuanti);
- articolo 518-*undevicies* (Confisca);
- articolo 518-*vicies* (Fatto commesso all'estero).

Inoltre, viene introdotto l'articolo 707-*bis*, in tema di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli.

Il successivo articolo 2 apporta modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale nel senso di attribuire all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo distrettuale le funzioni relative alle indagini preliminari nei procedimenti di primo grado nei casi di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui all'articolo 518-*sexiesdecies* del codice penale introdotto all'articolo 1.

L'articolo 3 reca modifiche in materia di "operazioni sotto copertura"<sup>4</sup>, escludendo, nell'attività di contrasto al delitto di cui all'articolo 518-*sexiesdecies* del codice penale, la punibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono attività quali, tra l'altro, acquistare, ricevere, sostituire od occultare denaro, beni, documenti o cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere un reato.

L'articolo 4 modifica la legge sulla responsabilità delle persone giuridiche, di cui al D.lgs. n. 231/2001, inserendo gli articoli 25-*quaterdecies* (delitti contro il patrimonio culturale) e 25-*quingiesdecies* (riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali). Detti articoli prevedono sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti introdotti dall'articolo 1.

All'articolo 5 vengono abrogate per coordinamento talune disposizioni che recano l'attuale disciplina sanzionatoria in materia di beni paesaggistici e culturali.

Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni del codice penale:

- l'articolo 635, secondo comma, n. 1), relativo al reato di danneggiamento di edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati;
- l'articolo 639, secondo comma, secondo periodo, in tema di reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, in particolare, per il fatto commesso su cose di interesse storico o artistico;
- gli articoli 733, sul danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, e 734 in tema di distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

Con riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004 sono abrogati:

- l'articolo 170, sull'uso illecito dei beni culturali, incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità;

---

<sup>4</sup>Attraverso l'introduzione della lettera b-bis) all'articolo 9, comma 1, della legge n. 146/2006.

- l'articolo 173, in tema di violazioni in materia di alienazione;
- l'articolo 174, in tema di uscita o esportazione illecite;
- l'articolo 176, che punisce chi si impossessa illecitamente di beni culturali appartenenti allo Stato;
- l'articolo 177, che prevede una riduzione di pena in caso di collaborazione per il recupero dei beni culturali;
- l'articolo 178, che punisce la contraffazione di opere d'arte;
- l'articolo 179, che prevede la non punibilità per chi produce copie di beni artistici o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita o anche ai restauri.

Infine, l'articolo 6 prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni della legge in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **relazione tecnica** riferita all'A.S. 2864 - esaminato nel corso della XVII legislatura e riprodotto nel testo originario del provvedimento attualmente in esame - contiene elementi utilizzabili ai fini del provvedimento in esame.

Sulla disposizione che introduce nel codice penale il Titolo VIII-*bis* (dei delitti contro il patrimonio culturale), contenente nuove fattispecie di reato e ulteriori previsioni di natura penale, la RT ricordava come essa prevedesse sanzioni edittali per le nuove tipologie di reato, nonché un inasprimento delle pene dei reati già presenti nel codice penale o circostanze aggravanti aggiuntive e speciali. In particolare, la RT si soffermava sulla previsione della confisca delle cose utilizzate per commettere il reato, nonché di quelle che ne sono il prodotto o profitto (*articolo 1, capoverso articolo 518-septiesdecies - ora articolo 1, capoverso articolo 518-undevicies*): secondo la RT si trattava di una norma a carattere precettivo ordinamentale non suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica. Anzi la stessa avrebbe fornito in materia di confisca maggiori introiti a favore del Fondo unico giustizia, seppur allo stato non prevedibili né quantificabili.

Sulla modifica apportata all'articolo 51 del codice di procedura penale (*articolo 2*), la RT affermava che la norma aveva natura procedurale e tendeva a organizzare più organicamente le attribuzioni e competenze del pubblico ministero riguardo a reati di tal specie, per cui dalla stessa non sarebbe derivato alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, trattandosi di ordinaria attività istituzionale.

Per quanto concerne le modifiche relative alle cause di non punibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria impegnati in "operazioni sotto copertura" (*articolo 3*), la RT affermava la natura prettamente procedurale della norma sulla quale si rilevavano profili di non onerosità, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili.

Sulle modifiche al D.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui all'articolo 4, la RT affermava che gli articoli introdotti prevedevano sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti introdotti dall'articolo 1. Si trattava di una norma a carattere precettivo

ordinamentale, non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per l'erario, ma al contrario, ipotesi di incremento di gettito per l'erario, seppur allo stato non prevedibile né quantificabile.

Sulle abrogazioni contenute all'articolo 5, la RT affermava trattarsi di una norma a carattere precettivo ordinamentale, coordinata con le innovazioni contemplate all'articolo 1, che si rendeva necessaria per evitare duplicazioni o fraintendimenti giuridici e, pertanto, non suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

Infine, sulla clausola d'invarianza finanziaria contenuta all'articolo 6, veniva ribadito il contenuto della norma.

**Al riguardo**, si rileva che le norme in esame recano modifiche al codice penale in materia di delitti contro il patrimonio culturale e riportano all'articolo 6 una clausola di invarianza finanziaria. Non si hanno osservazioni per i profili di quantificazione, dato il carattere ordinamentale delle norme e anche alla luce delle considerazioni contenute nella RT riferita all'AS 2864 (XVII legislatura) su un testo in gran parte simile.

Rispetto al testo della XVII legislatura, il testo attualmente in esame aggiunge le seguenti fattispecie di reato: art. 518-*quinquies*, impiego illecito di beni culturali, art. 518-*septies*, autoriciclaggio di beni culturali, art. 518-*octies*, falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, e interviene sulle circostanze aggravanti e attenuanti.